

Abstract. *Nella materia della responsabilità civile, la parte che agisce in via risarcitoria è gravata dall'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento: da ciò consegue che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo seguita da contestazione per illegittima segnalazione alla Centrale rischi, gravi sull'opponente l'onere di provare il danno subito a seguito di tale segnalazione, mancando in caso contrario ogni elemento oggettivo che permetta di valutare la sussistenza di un danno-conseguenza. A tale lacuna non può sopperire neanche la liquidazione equitativa da parte del giudice, la quale non fa venir meno l'onere incombente sulla parte di provare ogni fatto utile alla quantificazione del danno.*

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. E.P., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. (*omissis*)/2018 R.G. tra
Parte_1, (C.F. *omissis*), rappresentato e difeso dall'Avv. S.R.;

Opponente

CONTRO

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. G.B.;

Opposta

E CON L'INTERVENTO DI

Controparte_2 (P.IVA *omissis*), e per essa Controparte_3 (P.IVA *omissis*), rappresentata e difesa dall'Avv. G.G.;

Intervenuta

Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 12/09/2023.

Conclusioni per l'opposta: come da comparsa di costituzione e risposta, non avendo depositato note scritte nel termine perentorio *ex art. 127 ter c.p.c.*

Conclusioni per l'intervenuta: come da note scritte del 04/09/2023.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo.

La Parte_2 agiva in via monitoria nei confronti della società Controparte_4 e di Parte_1, allegando di essere creditrice della prima, quale debitrice principale, e del secondo, quale fideiussore, in forza del saldo passivo del conto corrente n. (*omissis*), per complessivi € 16.062,17, con un'esposizione del garante fino a concorrenza di € 15.000,00.

Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.

Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n. (*omissis*)/2017 RG (*omissis*)/2017.

Proponeva opposizione Parte_1, eccependo il difetto dei presupposti di cui all'art. 50 TUB, il difetto di prova del credito e la liberazione del fideiussore *ex* art. 1956 c.c. In via riconvenzionale, lamentava l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Org_1, chiedendo quindi la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto della domanda di pagamento e la condanna della banca al risarcimento del danno.

Si costituiva CP_5 quale incorporante dell'originaria creditrice, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Con comparsa del 30/04/2021 interveniva Controparte_2 per mezzo della procuratrice Controparte_3 quale cessionaria del credito vantato verso l'opponente. Assegnati i termini *ex* art. 183, comma 6, c.p.c., l'opponente, con la propria memoria *ex* art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., contestando la titolarità del credito in capo all'intervenuta, eccepeva la nullità della fideiussione *ex* art. 2 L. 287/1990, la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. e la nullità del contratto per indeterminatezza degli interessi e della CMS.

Con ordinanza del 29/02/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza *ex* art. 127 ter c.p.c. del 26/10/2023, essa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini *ex* art. 190 c.p.c.

2. Sull'intervento di Controparte_2.

Pregiudizialmente occorre esaminare l'ammissibilità dell'intervento di Controparte_2.

Sul punto, infatti, la parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo all'intervenuta, lamentando il difetto di prova della cessione del credito.

L'intervenuta, per contro, ha evidenziato che la prova della cessione risulterebbe dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'eccezione è fondata.

L'unica prova dedotta dall'intervenuta a fondamento della propria titolarità del credito è rappresentata dall'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, mentre non risultano prodotti né il contratto di cessione né una dichiarazione di avvenuta cessione da parte della cedente.

Ciò posto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca *ex* art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso,

alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 4277/2023).

Nel caso di specie, dall'avviso in Gazzetta Ufficiale non possibile trarre la prova della cessione, visto che esso non contiene la specifica indicazione di specifici criteri di individuazione dei crediti ma si limita a rinviare a un documento informativo pubblicato su un sito internet. L'avviso prodotto dall'intervenuta recita infatti che "I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet <https://ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx> fino alla loro estinzione". Non solo nell'avviso non sono indicati i criteri di individuazione dei crediti, ma non è stata neppure prodotta la pagina pubblicata sul sito internet, né risulta allegato in giudizio il contratto di cessione da cui evincere la effettiva ricomprensione del credito oggetto di causa nel perimetro della cessione.

Conseguentemente, alla luce di tale carenza probatoria, non può ritenersi sussistente la titolarità del credito in capo all'intervenuta, con conseguente inammissibilità dell'intervento da parte di CP_2.

Ciò posto in rito, occorre esaminare il merito della controversia secondo l'ordine logico delle questioni.

3. Sulla prova del credito.

L'opponente ha eccepito il difetto di prova del credito sia nella fase monitoria, per difetto di prova scritta *ex* art. 50 TUB, sia nella fase di opposizione, per difetto di prova dell'inadempimento del debitore principale.

Quanto alla prova dell'inadempimento, l'eccezione è manifestamente infondata, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento del contratto è tenuto a provare la fonte del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento, spettando poi all'obbligato la prova dell'esatto e tempestivo adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).

Quanto alla prova scritta del credito, l'eccezione è infondata.

L'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria. Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto i contratti scritti di conto corrente e di apertura di credito e, costituendosi nel giudizio di opposizione, gli estratti conto del rapporto di conto corrente sin dalla sua accensione, così documentando puntualmente lo svolgimento del rapporto.

L'opponente, per contro, non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine agli importi indicati negli estratti conto depositati, con conseguente sussistenza di un'adeguata prova dello svolgimento del rapporto.

4. Sulla indeterminatezza di interessi e CMS

L'opponente, nella propria memoria *ex* art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha eccepito l'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative agli interessi e alla commissione di massimo scoperto.

L'eccezione è infondata.

La tabella contenuta a pag. 2-3 del contratto di conto corrente del 01/07/2011 contiene una chiara esposizione dei tassi di interesse e degli altri costi, con la puntuale indicazione del tasso percentuale e degli altri importi a cifra fissa.

L'indicazione del costo della CMS in termini percentuali non comporta indeterminatezza, poiché, nel caso di specie, vi è la specifica indicazione del meccanismo applicativo di tale commissione, laddove il contratto, nella legenda esposta a pag. 10, esplicita con sufficiente determinatezza il meccanismo di funzionamento del costo, esplicito come "Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) di un periodo continuativo di almeno 30 giorni, a condizione che al Cliente sia concesso un fido".

Una tale strutturazione della commissione risulta peraltro conforme a quella stabilita dall'art. 2 bis DL 185/2008, *ratione temporis* vigente al momento di stipula del contratto, che prevedeva la nullità delle commissioni di massimo scoperto "se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido", ciò che invece non risulta nel caso di specie.

L'eccezione di nullità del contratto di conto corrente va quindi rigettata.

5. Sulla nullità della fideiussione.

L'opponente ha eccepito la nullità della fideiussione in quanto essa sarebbe conforme allo schema ABI giudicato integrante un'intesa illecita da parte della Org_1 con provvedimento n. 55/2005, con conseguente nullità *ex art.* 2 L. 287/1990.

Posto che la questione è stata sollevata come eccezione e non come domanda riconvenzionale, con conseguente insussistenza della competenza della Sezione Specializzata per l'Impresa, l'eccezione è infondata.

Innanzitutto, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto per cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990 e 101 TFUE, sono nulli non integralmente, ma solo parzialmente, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 41994/2021).

Ciò posto, va osservato che la fideiussione rilasciata dall'opponente è stata stipulata in data 01/07/2011, e dunque in un periodo successivo da quello considerato nel provvedimento della Org_1, che ha avuto ad oggetto le fideiussioni stipulate dall'ottobre 2002 al maggio 2005.

Conseguentemente, i contratti in questione non sono interessati dal provvedimento della [...] Org_1 n. 55/2005 e devono quindi annoverarsi tra i contratti c.d. *stand alone*, per i quali la produzione del provvedimento amministrativo dichiarativo dell'intesa non può assumere valore probatorio.

Per tali contratti occorre invece la specifica prova di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel momento di stipula del contratto, successivo al periodo considerato dalla Org_1 nel provvedimento n. 55/2005 (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6818/2023; Trib. Milano, n. 6281/2023), ma una tale prova non è stata in alcun modo fornita nel caso di specie, in cui l'opponente si è limitato a dedurre la nullità sulla base del solo provvedimento n. 55/2005, che tuttavia riguarda un periodo temporale diverso da quello in cui sono state stipulate le fideiussioni oggetto di causa.

Conseguentemente, in assenza della prova dell'esistenza di un'intesa illecita al tempo della stipula dello specifico contratto di fideiussione, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.

6. Sulla decadenza *ex art.* 1957 c.c.

Il rigetto dell'eccezione di nullità *ex art. 2 L. 287/1990* comporta il rigetto anche dell'eccezione di decadenza *ex art. 1957 c.c.*, formulata dall'opponente in conseguenza della pretesa nullità della clausola di deroga contenuta nell'art. 6 della fideiussione.

Va peraltro rilevato che, anche ove si ritenesse nullo l'art. 6 della fideiussione, contenente la deroga all'art. 1957 c.c., quale clausola invalida ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990, e dunque applicando l'art. 1957 c.c. nella sua formulazione codicistica, l'eccezione di decadenza risulta comunque tardivamente formulata, poiché sollevata solo in memoria *ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.*, e non anche in sede di opposizione, in violazione delle preclusioni previste dall'art. 167 c.c. per le eccezioni di merito.

Infatti, la causa di liberazione prevista dall'art. 1957 c.c. presuppone una decadenza dal diritto, e dunque comporta l'applicazione dell'art. 2969 c.c., secondo cui la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, per cui costituisce un'eccezione in senso stretto e non in senso lato. Conseguentemente, l'eccezione in questione è soggetta alle preclusioni processuali, che erano già maturate quando, nel presente giudizio, essa è stata sollevata.

7. Sulla liberazione *ex art. 1956 c.c.*

L'opponente ha eccepito la propria liberazione *ex art. 1956 c.c.* in quanto la banca opposta, in violazione della buona fede, avrebbe fatto credito alla debitrice principale senza informarne il fideiussore, tenuto all'oscuro, da parte della banca, dell'esposizione debitoria della società correntista, in violazione dell'art. 11 del contratto di fideiussione, pur sapendo la banca che le condizioni economiche di questa erano diventati tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.

L'eccezione è infondata.

Da un lato va osservato che, a seguito della stipula dell'apertura di credito in data 01/07/2011 per un valore di € 10.000,00, non risultano stipulati altri contratti di credito da parte della banca in favore della correntista, per cui non è neppure individuabile una specifica pattuizione in base alla quale la banca avrebbe concesso ulteriore credito alla debitrice principale.

Dall'altro lato, non è possibile individuare la concessione di ulteriore credito, quale presupposto dell'art. 1956 c.c., nel mero accrescimento dell'esposizione debitoria sul conto corrente assistito da apertura di credito. Dall'esame della documentazione contabile si evince infatti che allorquando la correntista, a partire dal primo trimestre 2013, ha superato la soglia di esposizione debitoria di € 10.000,00, riportando un saldo finale di € 10.251,63, il conto corrente ha di fatto cessato la sua concreta operatività, facendo registrare solo due bonifici in favore della correntista nel secondo trimestre 2013, mentre l'aumento dell'esposizione debitoria è derivato non dall'esecuzione di ulteriori operazioni in addebito da parte della correntista, ma piuttosto dalla sola applicazione di bolli e competenze sul capitale insoluto.

Non è quindi possibile ritenere che la banca abbia concesso ulteriore credito alla correntista, neppure in guida di sconfinamenti dall'importo oggetto dell'originario affidamento in conto corrente.

Oltre al difetto del presupposto oggettivo di cui all'art. 1956 c.c., difetta anche quello soggettivo, concernente cioè l'effettiva conoscenza, da parte della banca, del fatto che le condizioni patrimoniali del debitore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

L'opponente individua tale presupposto nella mera conoscenza, da parte della banca, dell'esposizione debitoria della correntista, ma una tale tesi non è condivisibile.

Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione in un caso analogo, “affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002), condizione di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo” (così Cass. Civ., n. 34685/2022).

Nel caso di specie l'opponente, al di là dell'esposizione debitoria della debitrice principale nel singolo rapporto di conto corrente, non ha offerto la prova di ulteriori elementi fattuali in base ai quali la banca avrebbe potuto conoscere l'effettiva esistenza di una generalizzata condizione patrimoniale della correntista tale da suscitare una fondata previsione di insolvenza.

Del resto, l'opponente non ha neppure prodotto i bilanci della società correntista da cui evincere un'effettiva situazione di crisi della medesima, per cui, esclusa la rilevanza del solo saldo negativo di conto corrente, non sussistono elementi oggettivi in base ai quali sia possibile affermare l'esistenza di tale conoscenza in capo alla creditrice.

L'eccezione *ex art.* 1956 c.c. deve quindi essere rigettata.

8. Sul danno da segnalazione in Centrale Rischi.

L'opponente ha poi domandato il risarcimento derivante dalla segnalazione del suo nominativo nella Organizzazione_2.

La domanda è infondata.

Nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui nella materia della responsabilità civile occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto pregiudizio subito a causa della lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno *in re ipsa*, e la responsabilità civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 16601/2017).

L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n. 31233/2018).

Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito *ex art.* 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.

Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un *posterius* rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056. Diversamente da quanto pur affermato in

dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della consequenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.

A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata.

Per quanto invece attiene alla prova di tale danno-conseguenza, se da un lato il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento del contratto da parte del debitore, il quale dovrà provare di avere correttamente adempiuto (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001), dall'altro lato egli non può esimersi dal fornire una rigorosa prova non solo del pregiudizio concretamente subito, ma anche e soprattutto del suo nesso di causalità con l'inadempimento. Per il danno-conseguenza, dunque, a differenza del danno-evento, non sarà sufficiente la mera allegazione, con prova contraria a carico del debitore, ma occorrerà la prova positiva, da parte del creditore, dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., n. 10050/2022).

Nel caso di specie, l'opponente ha ommesso qualunque allegazione in ordine al danno concretamente subito a seguito della segnalazione presso la Centrale Rischi, per cui non sussistono elementi oggettivi in base ai quali valutare la sussistenza di un danno-conseguenza.

A tal fine non può supplire la liquidazione equitativa *ex art.* 1226 c.c., che consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass. Civ., n. 8941/2022). Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 1226 c.c. non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (cfr. Cass. Civ., n. 20889/2016).

Per tali ragioni, in assenza dell'allegazione e della prova del danno-conseguenza, la domanda risarcitoria deve essere rigettata sulla base di tale ragione più liquida.

9. Conclusioni e spese.

In conclusione, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, contenente anche la domanda riconvenzionale, è infondata e va rigettata.

Le spese di lite vanno regolate in base ai distinti rapporti processuali.

Nel rapporto tra opponente e opposta, le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., da ravvisare in capo all'opponente per le ragioni sopra esposte.

Nel rapporto tra opponente e intervenuta, invece, la soccombenza va ravvisata in capo a quest'ultima, il cui intervento, in assenza della prova della titolarità del credito, è risultato inammissibile.

Il valore della causa è pari a € 15.000,00. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione *ex* DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto e della non complessità della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:

- Dichiarà inammissibile l'intervento in causa da parte di Controparte_2;
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2209/2017 RG 5407/2017;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Condanna l'intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Perugia, 04/03/2024